

ID domanda	2024_7276
Atto giuridico	Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)
Argomento	Rischio di mercato
Articolo	325b
Paragrafo	4
Sottoparagrafo	(a) e (b)
Atti delegati o di esecuzione/RTS/ITS/GL/Raccomandazioni COM	Non applicabile
Articolo/Paragrafo	-
Tipo di mittente	Istituto di credito
Oggetto	Transazioni intragruppo nel calcolo delle posizioni nette e dei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio
Domanda	i) Nel calcolo delle posizioni a livello di entità e dei requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 325b(4), è consentito includere le transazioni intragruppo? ii) Stessa domanda per l'articolo 352(2) determinazione della posizione strutturale consolidata
Contesto della questione	i) Articolo 325b CRR L'articolo 325 ter(4) del CRR fa riferimento al calcolo del requisito di fondi propri a livello di ente (ente o impresa) e alla successiva somma degli importi per ottenere il risultato su base consolidata. Di norma (ad eccezione del portafoglio bancario rispetto a quello di negoziazione), quando si considera la base consolidata, le transazioni tra entità che fanno parte del consolidamento regolamentare sono escluse in quanto eliminate in sede di consolidamento.

L'articolo 325 ter(4) del CRR, tuttavia, prevede l'esecuzione di calcoli (posizioni e requisiti di fondi propri) a livello di entità e la successiva aggregazione dei risultati. Il metodo di calcolo è stato ulteriormente spiegato nella [domanda e risposta n. 7194](#), basandosi sulla valuta dell'entità che redige il bilancio consolidato, ma non vi sono indicazioni specifiche su cosa possa essere incluso nei calcoli a livello di entità.

Laddove tutte le entità rientrino nell'autorizzazione alla compensazione (ai sensi dell'articolo 325b(4), punto (a), CRR), sembrerebbe abbastanza ovvio che tali transazioni siano escluse, in quanto non avrebbero alcun impatto in ogni caso; ma in caso contrario (ai sensi dell'articolo 325b (4), punto (b), CRR) le transazioni intragruppo hanno un impatto se si considera il livello dell'entità.

Tuttavia, laddove le entità non rientrino nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione alla compensazione, è rilevante se le transazioni infragruppo possano essere incluse. Gli scenari esemplificativi da A) a C) (con esempi numerici più avanti) illustrano la questione.

- Scenario A): Nessuna posizione aperta con IG (transazioni intragruppo): ciascuna entità a sé stante non ha alcuna posizione, ma la vista consolidata è diversa a seconda che siano incluse o meno le transazioni IG.
- Scenario B): Posizioni aperte senza transazioni infragruppo: ciascuna entità ha posizioni aperte e non vi sono transazioni infragruppo. L'aggregazione a livello di entità o la vista consolidata sono le stesse.
- Scenario C): Posizioni chiuse con transazioni intragruppo: questo scenario riprende quello B), ma elimina la posizione aperta in ciascuna entità eseguendo transazioni intragruppo.

Pertanto, l'inclusione o meno delle transazioni intragruppo nella determinazione della posizione aperta ha un impatto significativo sul risultato e, in effetti, se incluse, come nello scenario C), potrebbero rendere superflua in primo luogo l'autorizzazione alla compensazione.

ii) Articolo 352 CRR

Per quanto riguarda l'articolo 352(2) del CRR, le attuali linee guida [EBA/GL/2020/09](#) sulle transazioni di cambio strutturali includono alcuni esempi in cui, a

livello consolidato, l'investimento in una controllata ("Attività - partecipazione") e il relativo capitale azionario della controllata vengono eliminati. Presumiamo che questo non intenda rappresentare un trattamento speciale per l'investimento e che anche altre transazioni intragruppo verrebbero eliminate in sede di consolidamento.

Se nei due casi le transazioni intragruppo sono trattate in modo diverso (articolo 325b(4) CRR e articolo 352(2) CRR), saremmo grati se ne chiarissimo anche la logica.

Data di presentazione

13/12/2024

Data di pubblicazione finale

11/04/2025

Risposta finaleA livello individuale

Nel calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato a livello individuale, gli istituti devono includere tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e tutte le posizioni che comportano rischi di cambio o di materie prime.

Ciò include anche le posizioni tra l'istituto stesso e un'altra entità dello stesso gruppo. Il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) non prevede alcuna deroga a tale principio.

A livello consolidato

Nel calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato a livello consolidato, gli istituti devono considerare tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e tutte le posizioni che comportano rischi di cambio e di materie prime.

Tuttavia, laddove l'ente disponga dell'autorizzazione di cui all'articolo 325 ter del CRR, le posizioni tra entità rientranti nell'ambito di applicazione dell'autorizzazione vengono compensate. Di conseguenza, le posizioni intragruppo tra tali entità si annullano completamente. Il risultato, in termini di requisiti di fondi propri per il rischio di mercato, equivale a non avere tali posizioni.

Invece, quando il gruppo non dispone dell'autorizzazione di cui all'articolo 325 ter del CRR, le posizioni tra entità non vengono compensate. Di

conseguenza, i requisiti di fondi propri devono essere calcolati separatamente, per ciascuna entità del gruppo, e poi sommati. Nel calcolarli per un'entità, gli enti devono includere le posizioni tra tale entità e qualsiasi altra entità. Inoltre, gli enti devono tenere conto del rischio di traduzione tra la valuta di rendicontazione di tale entità (ossia l'entità per la quale le posizioni non possono essere compensate con posizioni in altre entità) e la valuta di rendicontazione utilizzata per calcolare i requisiti di fondi propri a livello consolidato, come descritto nella domanda e risposta [7194](#).

Permessi FX strutturali

L'ambito delle posizioni incluse nei requisiti di fondi propri per il rischio di cambio, come descritto sopra, deve essere utilizzato anche nel contesto della disposizione relativa al tasso di cambio strutturale di cui all'articolo 352(2) del CRR (o all'articolo 104c del CRR).

Stato	Domande e risposte finali
Risposta preparata da	Risposta preparata dall'EBA.